



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO 5

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra

il dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) _____ con D.P.G.R. n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. 288/2003 e della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) _____ al Dott. _____.

ART. 2
(NATURA DELL'INCARICO)

1. Il Direttore generale si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/2003, dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004 e dalla Legge Regionale n. 17/2017, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento nazionale e regionale o da atti di programmazione nazionale e regionale in materia.

ART. 3
(RESPONSABILITÀ)

1. Il Direttore generale si impegna a rispettare la programmazione nazionale e regionale in materia, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione.
2. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto

a mantenere il segreto d'ufficio.

3. Il Direttore generale è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4
(OBIETTIVI)

1. Il Direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il Decreto Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.
2. Il Direttore generale è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle norme nazionali e regionali, riportati in Allegato 5.1 al presente contratto.

ART. 5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, dell'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e della normativa regionale di settore.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, le modalità di espletamento della valutazione di metà mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la valutazione di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.

ART. 6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale - nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. ed in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia - un compenso annuo pari ad € _____ al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprendivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati.

ART. 7
(DURATA)

1. L'incarico ha durata di anni _____ a decorrere dalla data di insediamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di riconversione o accorpamento dell'Istituto, anche a seguito del venir meno del carattere scientifico di quest'ultimo, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2 il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore generale di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine (All. 5.1) del presente contratto, il Presidente della Regione - previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 - risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Presidente della Regione e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione - su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive - risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione secondo le disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto.
4. In tutti i casi di cessazione dell'incarico previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.

5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9
(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico - a condizione che non sussista conflitto d'interessi - ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, dal D.Lgs. 171/2016 e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, lì.....

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari, lì.....

Il Direttore Generale

OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. IRCCS (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;

b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;

c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];

d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

5) **Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.**

[L. 120/2007, art. 1, co. 7]

6) **Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.**

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

7) **Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica**, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; *Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004*]

8) **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali**, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (*Legge Stabilità 2015*), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)].